

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII
n. 34

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato **CONTENTO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'esistenza di trattative tra esponenti delle istituzioni e organizzazioni criminali mafiose a seguito delle stragi degli anni 1992 e 1993

Presentata il 29 marzo 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una trattativa tra mafia e istituzioni « indubbiamente ci fu e venne, quantomeno inizialmente, impostata su un *“do ut des”* (...). L'iniziativa fu assunta da rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini di mafia » e « l'obiettivo che ci si prefiggeva, quantomeno al suo avvio, era di trovare un terreno con Cosa nostra per far cessare la sequenza delle stragi ».

Non si tratta delle affermazioni di uno dei « pentiti » di turno che, per un mero rendiconto personale, offre ai magistrati e agli organi di informazioni scenari fantasiosi sui rapporti tra la mafia e persone ad essa esterne. Sono, invece, alcune delle motivazioni della sentenza con cui la corte d'assise di Firenze ha condannato all'ergastolo, il 5 ottobre 2011, il « boss del Brancaccio » Francesco Tagliavia, nel processo per le stragi mafiose del 1993-1994.

La sentenza specifica, inoltre, che « non ha trovato consistenza l'ipotesi secondo cui la nuova entità politica si sarebbe addirittura posta come mandante o ispiratrice

delle stragi di mafia del 1993-1994 ». La « nuova entità politica » di cui si era parlato nel processo era la nascente Forza Italia. Il fatto che Forza Italia non sia stata « mandante o ispiratrice delle stragi », tuttavia, non esclude secondo i giudici « che una svolta nella direzione politica del Paese », arrivata con la nascita del nuovo partito, « fosse stata vista dalla mafia come una *chance* per affrancarsi dalla precedente classe dirigente in declino ». Forza Italia, quindi, non sarebbe stata parte della trattativa bensì una potenziale vittima di richieste estorsive da parte della mafia, che aveva compreso le potenzialità di successo di questa nuova forza politica.

Nel corso del processo di Firenze sono stati sentiti anche i Ministri della giustizia di allora Giovanni Conso e Nicola Mancino, i quali tuttavia, secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza, avrebbero lasciato delle zone d'ombra su quel periodo. Si legge nella motivazione che « esce un quadro disarmante che proietta ampie zone d'ombra sull'azione dello Stato nella vi-

cenda delle stragi », ombre che il processo di Firenze, come scrivono i giudici, non ha potuto « dipanare ». Mancino, ad esempio, ha più volte detto di essere all'oscuro della trattativa relativa alla revoca e al mancato rinnovo della norma sul regime del cosiddetto « carcere duro » per i mafiosi (articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975), mentre Claudio Martelli, ex ministro della giustizia prima di Giovanni Conso, ha confermato che lui stesso era a conoscenza dei contatti presi con la mafia. Giovanni Conso, a sua volta, ha dichiarato alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito « antimafia », che « non ci fu nessuna trattativa », e che la sua decisione del 4 novembre del 1993 di non rinnovare il regime di cui all'articolo 41-*bis* per 140 mafiosi detenuti, « non fu l'effetto di un ricatto più o meno diretto ». L'ex Ministro ha dichiarato: « Non ebbi alcuna pressione o invito da alcuno, si tratta di una scelta che feci in solitudine pensando che una soluzione diversa avrebbe dato il destro ad una possibile minaccia di altre stragi. Quella proroga, del resto, non era necessaria ». Tutto ciò è contraddetto dalla motivazione della sentenza della corte di assise di Firenze.

In uno Stato democratico non è tollerabile che rimanga un quadro così fosco delle istituzioni, che peraltro viene puntualmente strumentalizzato da chi inventa teoremi finalizzati unicamente a distruggere l'avversario politico. Fare chiarezza sui termini reali della trattativa tra Stato e mafia non risponde, quindi, solamente a una comprensibile esigenza di ricostruzione storica degli avvenimenti, ma serve anche a sgombrare il campo da qualsiasi illazione circa il coinvolgimento di partiti politici che, sia pure evolvendosi nel tempo, sono ancora oggi protagonisti della politica italiana.

La presente proposta si pone l'obiettivo di offrire lo strumento istituzionale idoneo per fare chiarezza sulla presunta trattativa che si instaurò tra Stato e mafia a seguito delle stragi del 1992 e del 1993. Questo strumento non può che essere una Commissione parlamentare di inchiesta. Si po-

trebbe obiettare che la Commissione antimafia potrebbe trattare l'argomento, rientrando tra i suoi compiti istituzionali, e che quindi l'istituzione di una nuova Commissione parlamentare di inchiesta sarebbe inutile e addirittura controproducente, potendosi creare dei conflitti tra le due Commissioni.

In realtà, questi rischi non sussistono, in quanto tra le due Commissioni non vi sarebbe alcuna sovrapposizione. Mentre la Commissione antimafia ha come oggetto di analisi il fenomeno mafioso, anche quando entra in contatto con lo Stato, la Commissione parlamentare di inchiesta sull'esistenza di trattative tra esponenti delle istituzioni e organizzazioni criminali mafiose concentrerebbe il suo lavoro sulle istituzioni, sui suoi rappresentanti e sui suoi organi e apparati pubblici nel momento in cui questi entrano in contatto con la mafia, con particolare riferimento a un determinato contesto qual è quello delle stragi di mafia del 1992 e del 1993.

La Commissione parlamentare di inchiesta si pone quattro obiettivi per ricostruire l'intera vicenda. Il primo è quello di verificare l'esistenza di trattative tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni criminali mafiose volte a far cessare la serie di attentati e stragi iniziata dalla mafia con la strage di Capaci del 23 maggio 1992. Il secondo obiettivo è l'individuazione dell'oggetto delle trattative, con particolare riferimento all'attenuazione delle misure previste dalla legislazione antimafia. Il terzo obiettivo è l'accertamento delle modalità di avvio delle trattative e il coinvolgimento di esponenti delle istituzioni. Il quarto obiettivo, infine, è la verifica del coinvolgimento di organi e apparati pubblici nonché delle eventuali deviazioni dall'esercizio delle competenze istituzionali da parte di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato.

È di tutta evidenza il « taglio istituzionale » dell'inchiesta. Non si tratta di replicare il lavoro della magistratura, la quale è chiamata ad accertare la responsabilità personale di singole persone rispetto a determinate imputazioni, quanto, piuttosto, della presa d'atto da parte del Parla-

mento che negli anni novanta alcune parti delle istituzioni potrebbero essere scese a patti con la mafia. Da questa presa d'atto consegue necessariamente l'esigenza di fare luce su tutta la vicenda che, qualora fosse confermata, rappresenterebbe una delle pagine più buie della storia della Repubblica italiana.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

*(Istituzione e funzioni della
Commissione parlamentare di inchiesta).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », al fine di indagare sull'esistenza di trattative tra esponenti delle istituzioni e organizzazioni criminali mafiose a seguito delle stragi degli anni 1992 e 1993.

2. La Commissione ha il compito di accertare:

a) l'esistenza di trattative tra esponenti delle istituzioni e organizzazioni criminali di tipo mafioso, volte a far cessare la serie di attentati e stragi iniziata dalla mafia con la strage di Capaci del 23 maggio 1992;

b) l'oggetto delle trattative di cui alla lettera a), con particolare riferimento ai fatti indicati nella sentenza della corte d'assise di Firenze nel procedimento penale concernente la strage di via dei Georgofili in relazione all'attenuazione delle misure previste dalla legislazione antimafia;

c) le modalità di avvio della trattativa e il coinvolgimento di esponenti delle istituzioni;

d) il coinvolgimento di organi e apparati pubblici nonché eventuali deviazioni dalle competenze istituzionali da parte di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato.

3. La Commissione riferisce alla Camera ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, alla fine dei propri lavori circa i risultati della propria attività.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da dieci deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati anche tenendo conto della natura dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti

relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.

5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

7. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.

2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un re-

golamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni stabilite con il regolamento di cui al comma 1.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

ART. 6.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

